

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Comune di Carlantino, C. F. 8200086071 rappresentato dell'avv. Graziano COSCIA nato a Foggia il 26.06.1975 C.F. CSCGZN75H26D643Z nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Carlantino;

E

Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, C. F. 00345000715, rappresentato dal sig. De Filippo Giuseppe, nato a San Giovanni Rotondo il 11/06/1971 C.F. DFLGPP71H11H926R, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente *pro-tempore*;

PREMESSO CHE

- il Ministero della Cultura ha emanato l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – LINEA B;
- Il comune Carlantino ha in animo di candidare in risposta a suddetto avviso pubblico una proposta progettuale, la cui strategia di rigenerazione culturale e sociale locale è orientata al raggiungimento delle seguenti finalità:
 - realizzare un attrattore turistico in grado di convogliare flussi importanti da guidare alla scoperta del territorio;
 - valorizzare i beni del patrimonio materiale come il deposito archeologico e i due siti archeologici di Monte San Giovanni Santo Venditti;
 - valorizzare i beni del patrimonio immateriale come la festa della Madonna della Ricotta, le tradizioni locali e il patrimonio enogastronomico
 - sfruttare il locale capitale umano e sociale inespresso e inutilizzato;
 - creare nuove opportunità lavorative;
 - contribuire alla mitigazione dello spopolamento dell'area;
- l'art. 4 comma 13 dello stesso prevede che: *“Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, le candidature possono essere corredate dall'adesione, con uno o più atti, di partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori (Comune proponente o Comune aggregato), i quali si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale attraverso interventi di cofinanziamento o l'esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto. [...]”*;
- l'art. 4 comma 11 dell'avviso statuisce che: *“In ragione della titolarità dei beni o delle attività oggetto degli interventi del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, gli stessi possono essere attuati dal Comune proponente o dal Comune aggregato individuato come competente anche per il tramite:*

- *a. di altri soggetti pubblici (ivi comprese strutture periferiche del Ministero della Cultura, soprintendenze, musei, biblioteche, ecc.), sulla base di atti e accordi perfezionati in conformità alla normativa vigente;*
 - *b. di soggetti privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso accordi di cooperazione in – partenariato speciale pubblico-privato”;*
- Tra le altre cose, il progetto in parola prevede la realizzazione di un intervento Realizzazione Zipline per il “volo sul Lago” con funzione di attrattore dell’itinerario culturale e turistico. Il progetto prevede inoltre la necessità di avere un ulteriore punto di attrazione sulla sponda sinistra in modo da poter potenziare l’offerta turistica. A tale scopo è stata individuata la “Masseria Difesa delle Valli” nella quale è prevista l’implementazione di museo dedicato alla flora alla fauna e alle tradizioni locali;
 - L’art. 21 della Legge Regione Puglia 13 marzo 2012, n. 4, recante nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica prevede che (comma 1) allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione con le Province, gli altri enti locali ed i Consorzi di bonifica, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 e che (comma 2) ... i Comuni... possono stipulare con i Consorzi di bonifica intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere e per il conseguimento di obiettivi comuni;
 - Pertanto, al fine di rendere realizzabile l’intervento, occorrerebbe stringere un accordo di partenariato tra le due istituzioni, così come previsto dall’art 11 dell’avviso pubblico, visto che alcuni immobili di proprietà demaniale sono gestiti dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
 - il Consorzio per la Bonifica della Capitanata e il Comune di Carlintino ritengono di procedere alla stipula di un Accordo di collaborazione al fine di definire le modalità per lo svolgimento delle attività previste dal progetto in parola;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – Valore della premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente accordo di collaborazione, le parti si impegnano a realizzare, in quanto di interesse comune, le attività previste nell’ambito del progetto in parola e nello specifico si impegnano alla promozione degli attrattivi culturali e turistici valorizzati o realizzati dal progetto di rigenerazione.

Art. 3 – Impegno delle parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, al fine di dare piena attuazione al presente Accordo, alla successiva sottoscrizione dell’Accordo operativo.

In particolare, il Comune di Carlantino si impegna ad attivare tutte le azioni necessarie alla valorizzazione del progetto di rigenerazione culturale coinvolgendo nelle attività di promozione dell'intervento il Consorzio per la Bonifica della Capitanata;

Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata si impegna a collaborare con il comune di Carlantino, supportando ogni attività diretta alla valorizzazione turistica del territorio attraverso le seguenti azioni:

- concedere l'uso delle aree necessarie per la realizzazione della Zip-Line;
- concedere l'uso del fabbricato denominato "Masseria difesa delle valli";
- concedere il passaggio dei flussi turistici sulle piste circumlacuali;

Le predette concessioni saranno rilasciate previa verifica positiva della sussistenza dei presupposti legislativi e regolamentari vigenti in materia.

Le parti si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.

Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 4 - Durata

La durata del presente accordo è decennale a decorrere dalla sua sottoscrizione e resta valido ai fini della partecipazione ad altri bandi, in caso di mancato finanziamento del progetto dall'avviso in premessa.

Art. 5 – Governance del partenariato di progetto

Le parti si danno atto che, in caso di finanziamento della progettualità, tutte le componenti del partenariato progettuale (pubbliche amministrazioni aderenti attraverso accordi di collaborazioni, soggetti privati individuati attraverso procedure di partenariato speciale pubblico-privato e partner esterni) istituiranno un comitato consultivo e di sorveglianza con le seguenti funzioni:

- pareri sull'implementazione di nuove progettualità e di nuovi servizi, anche ai fini della loro candidatura su bandi pubblici, nonché sull'adesione e partecipazione a reti e network nazionali ed internazionali;
- monitoraggio semestrale dell'attuazione degli interventi progettuali per tutta la durata del progetto;
- controllo annuale sul funzionamento della struttura, verifica del livello quali-quantitativo delle prestazioni erogate e valutazione delle performance dell'ente gestore anche sulla base del gradimento dell'utenza finale.

Tale Comitato sarà disciplinato da apposito regolamento da approvarsi in caso di ammissione a finanziamento della progettualità in premessa.

Art. 6. – Referenti Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di collaborazione.

Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D. Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 7 - Recesso e risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di collaborazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di collaborazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 8 – Norma applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra soggetti pubblici, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____ marzo 2022

Il Legale rappresentante del comune di Carlantino – **Graziano COSCIA**
FIRMA DIGITALE

Il Legale rappresentante del Consorzio per la Bonifica della Capitanata – **Giuseppe De Filippo**
FIRMA DIGITALE
